DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1977

relativa all'autorizzazione di aiuti concessi dal Regno del Belgio nel 1976 per l'industria carboniera

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(77/624/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

previa consultazione del Consiglio,

considerando che conformemente all'articolo 2 della suddetta decisione il governo belga ha comunicato alla Commissione gli interventi finanziari che esso intende effettuare nel 1976 direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera ; che conformemente a tale decisione possono essere autorizzati i seguenti aiuti ;

considerando che il governo belga intende concedere nel 1976 aiuti per un importo di 241 300 000 FB, di cui 230 000 000 di FB per il bacino della Campine e 11 300 000 FB per il bacino Sud ; che l'aiuto per il bacino della Campine, destinato a coprire gli ammortamenti, consentirà di mantenere la produzione che è importante per l'industria siderurgica belga ; che l'aiuto agli investimenti per il bacino Sud permetterà a quest'ultimo di effettuare le riparazioni più urgenti necessarie per la sicurezza tecnica degli impianti ;

considerando che l'aiuto per investimenti è pertanto conforme alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione ;

considerando che il governo belga ha inoltre previsto di concedere al bacino della Campine un aiuto per la costituzione di scorte per un importo di 467 500 000 FB ; che le scorte di questo bacino hanno raggiunto nel 1976 circa 1 300 000 tonnellate, di cui 800 000 tonnellate possono beneficiare dell'aiuto (articolo 9, paragrafo 2, della decisione) ; che l'importo dell'aiuto per tonnellata è pertanto di circa 584 FB ; che i costi (inclusi gli ammortamenti e gli interessi) possono essere stimati a 640 FB/t ; che l'aiuto per la costituzione delle scorte è pertanto conforme all'articolo 9 della decisione ;

considerando che il governo belga prevede infine di concedere un aiuto di 4 979 400 000 FB per coprire le perdite di esercizio del l'industria carboniera belga ; che tale aiuto sarà concesso al bacino della Campine per coprire la differenza tra i costi e i ricavi e comprende l'aiuto per i carboni da coke per un importo di 1 606 000 000 di FB (articolo 12, paragrafo 5, della decisione) ; che la copertura quasi integrale della differenza fra costi e ricavi è necessaria in quanto il bacino contribuisce all'approvvigionamento di carbone da coke dell'industria siderurgica comunitaria e deve pertanto mantenere la sua produzione ; che le finalità e l'entità dell'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio del bacino della Campine sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, punto 2), della decisione ;

considerando inoltre che al bacino Sud deve essere accordato un aiuto per la copertura delle perdite di esercizio in ragione dell'80 % della differenza tra costi e ricavi, in modo che la chiusura di tale bacino prevista per il 1980 non provochi gravi perturbazioni socioeconomiche per il reimpiego dei minatori licenziati : che nel 1976 sono stati chiusi nel bacino Sud due impianti, dove lavoravano circa 1 500 minatori ; che le finalità ed entità degli aiuti per la copertura dei costi di esercizio del bacino Sud sono pertanto compatibili con l'articolo 12, paragrafo 1, punto 1), e paragrafo 2 ;

considerando che in sede di esame di compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, vanno presi in considerazione anche tutti gli altri interventi a favore della produzione corrente nel 1976 ;

[1] GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

considerando che su questa base di calcolo il totale degli aiuti previsti è di 177 600 000 UCE cioè 23,68 UCE/t ; che rispetto agli altri Stati membri della Comunità l'aiuto è estremamente elevato ;

considerando che per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti per la produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune, va osservato quanto segue ;

— grazie all'entità delle scorte non si sono verificate nel 1976 difficoltà di approvvigionamento ;
— nel 1976 non sono stati registrati perturbamenti degli scambi tra il Belgio e gli altri Stati membri della Comunità ;
— la chiusura di due impianti poco produttivi serve a razionalizzare e concentrare la produzione negli impianti a più alta produttività ;
— nel 1976 i prezzi belgi del carbone da vapore non hanno avuto come effetto un aiuto indiretto alle industrie consumatrici ;
— nel primo semestre del 1976 i prezzi belgi del carbone da coke corrispondevano a quelli degli Stati Uniti sulla base di contratti a lungo termine ;

considerando che tale situazione ha subito a partire dal luglio 1976 un cambiamento che non riflette la tendenza dei prezzi per i carboni da coke statunitensi importati sulla base di contratti a lungo termine ; che le riduzioni concesse all'industria siderurgica belga sui prezzi dei carboni da coke belgi sono aumentate nel 1976, benché i prezzi dei carboni importati dagli Stati Uniti sulla base di contratti a lungo termine non abbiano subito modifiche di rilievo ;

considerando che in conseguenza di tale aumento delle riduzioni intervenute in estate, l'industria siderurgica belga ha pagato nel secondo semestre prezzi inferiori al prezzo indicativo cif di 2 335 FB/t, fissato dalla Commissione ;

considerando che gli aiuti richiesti per il bacino della Campine (produttore di carbone da coke) per il 1976 sulla base della decisione (aiuti agli investimenti di 230 milioni di FB, aiuti per le scorte di 467 500 000 FB e aiuti per la copertura delle perdite di 2 250 200 000 FB) e sulla base della decisione 73/287/CECA (aiuto ai carboni da coke di 1 606 000 000 di FB) possono essere autorizzati ma non pregiudicano gli esami in corso in merito ai problemi dei prezzi dei carboni da coke, conformemente alle disposizioni della decisione 73/287/CECA ;

considerando che conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi indicati negli articoli da 7 a 12 di detta decisione ; che essa deve essere pertanto informata dell'entità e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il governo del Regno del Belgio è autorizzato a stanziare per l'anno civile 1976 i seguenti aiuti a favore dell'industria carboniera belga :

a) per il finanziamento di progetti d'investimento :
bacino della Campine fino ad un importo massimo di 230 000 000 di FB ;
bacino Sud fino ad un importo massimo di 11 300 000 FB ;
b) per la copertura dei costi di costituzione di scorte di carbone e di coke
nel bacino della Campine fino ad un importo massimo di 467 500 000 FB ;
c) per la copertura delle perdite di esercizio :
bacino della Campine fino ad un importo massimo di 2 250 200 000 FB ;
bacino Sud fino ad un importo massimo di 2 729 200 000 FB.

Articolo 2

Il governo del Regno del Belgio comunicherà alla Commissione entro il 30 novembre 1977 i dati relativi agli aiuti concessi sulla base della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1977.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione